

SCHEMA DI CONTRATTO DI BANCA DEPOSITARIA

Tra:

INARCASSA Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri e gli Architetti Liberi Professionisti, con sede in Via Salaria, 229 00199 Roma, C.F. 80122170584. INARCASSA, è un Ente associativo senza scopo di lucro, che esplica attività di interesse pubblico, con personalità giuridica di diritto privato ai sensi degli articoli 12, 14 e seguenti del Codice Civile e secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 30 giugno 1994 n. 509, rappresentato da _____, _____ di seguito denominata “Inarcassa”;

e

_____, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n° _____ ed al n° _____ dell’Albo delle Banche, con sede in _____ rappresentata da _____ di seguito denominata “Banca Depositaria”.

Premesso che:

1. a seguito di procedura aperta ex art. 55, comma 5, del D.Lgs.163/2006, Inarcassa ha deliberato di affidare l’incarico di Banca Depositaria in relazione al patrimonio di Inarcassa gestito (di seguito il “Patrimonio”) da Inarcassa stessa o dai Gestori (come di seguito definiti), ivi compreso il compito di calcolare il valore del Patrimonio;
2. [●] dichiara di possedere i requisiti fissati dalla normativa applicabile per svolgere l’incarico di Banca Depositaria ai termini e condizioni che seguono;
3. per quanto non espressamente stabilito nel presente contratto, i rapporti che si instaurano tra le Parti sono regolati dalla normativa *pro tempore* vigente applicabile alle Parti.

Tutto ciò premesso e ritenuto, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1

PREMESSE E ALLEGATI

Le premesse di cui sopra, il bando di gara, il relativo disciplinare, il capitolato d’oneri, l’offerta economica e quella qualitativa, anche se non materialmente allegate, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente contratto i seguenti allegati:

- l'Allegato 1 (Lista dei Gestori);
- l'Allegato 2 (Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi);
- l'Allegato 3 (Norme che regolano il Servizio di Deposito e Custodia e/o Amministrazione di Strumenti Finanziari);
- l'Allegato 4 (Prospetto commissioni);
- l'Allegato 5 (Appendice fiscale);
- l'Allegato 6 (Documento tecnico).

ART. 2

DEFINIZIONI

Gestore/i: Società autorizzate, in conformità alla normativa applicabile, alla prestazione del servizio di gestione di portafogli e che sono delegate da Inarcassa a gestire parte del patrimonio mobiliare della stessa, secondo i limiti dalla stessa imposti;

Convenzione di Gestione: contratto con cui Inarcassa conferisce il mandato/i al Gestore/i;

ART. 3

OGGETTO DELL'INCARICO

L'incarico ha per oggetto le seguenti funzioni e in particolare:

1. Custodia ed amministrazione degli strumenti finanziari e delle disponibilità liquide
 - a) Attività di custodia ed amministrazione (nei termini più specificamente indicati nel Titolo II punto 1 lett. a del Capitolato)
 - b) Esecuzione e regolamento in nome e per conto di tutte le operazioni disposte da Inarcassa e dai Gestori (nei termini più specificamente indicati nel Titolo II punto 1 lett. b del Capitolato)
 - c) Gestione degli eventi societari relativi agli strumenti finanziari (incasso cedole e dividendi, corporate action, etc.) (nei termini più specificamente indicati nel Titolo II punto 1 lett. c del Capitolato)
 - d) Accredito, su richiesta di Inarcassa, delle commissioni di gestione ai Gestori ed altre spese relative alla gestione stessa, previa verifica della conformità degli importi richiesti alle Convenzioni di Gestione (nei termini più specificamente indicati nel Titolo II punto 1 lett. d del Capitolato)
 - e) Fiscalità (nei termini più specificamente indicati nel Titolo II punto 1 lett. f del Capitolato)

2. Valorizzazione del Patrimonio, rendicontazione e calcolo delle *performance* e delle misure di rischio (nei termini più specificamente indicati nel Titolo II punto 2 del Capitolato)
 - a) Valorizzazione del Patrimonio (nei termini più specificamente indicati nel Titolo II punto 2 lett. a del Capitolato)
 - b) Rendicontazione del Patrimonio (nei termini più specificamente indicati nel Titolo II punto 2 lett. b del Capitolato)
 - c) Calcolo delle *performance* e misure di rischio (nei termini più specificamente indicati nel Titolo II punto 2 lett. c del Capitolato)

3. Controllo dell'attività dei Gestori (nei termini più specificamente indicati nel Titolo II punto 3 del Capitolato)

ART. 4

REMOTE BANKING

La Banca Depositaria mette a disposizione di Inarcassa minimo 10 (dieci) postazioni di *remote banking*, dalle quali Inarcassa può visualizzare tutti i movimenti relativi al deposito (titoli e c/c). Il servizio di cui al presente articolo si intende prestato dalla Banca Depositaria a titolo gratuito.

ART. 5

COMPENSO

Come corrispettivo per i servizi resi la Banca Depositaria ha diritto a percepire:

- una commissione fissa annua omnicomprensiva, pari a **non compilare**% del Patrimonio con esclusione degli OICR aperti o chiusi, dei Fondi Immobiliari, Hedge e Private equity;
- una commissione fissa annua omnicomprensiva, pari a **non compilare**% degli OICR aperti o chiusi;
- una commissione fissa annua, pari a **non compilare**% dei Fondi Immobiliari, Hedge e Private equity, composta da una commissione per il servizio di deposito pari a **non compilare**% e da una commissione per il servizio di custodia pari a **non compilare**%;

a prescindere dal numero dei Gestori, dal numero di transazioni effettuate e dalle classi di investimento. Ai fini del calcolo della commissione (da liquidare trimestralmente) per la determinazione del Patrimonio, si tiene conto della valorizzazione media trimestrale dello stesso, tenendo in considerazione eventuali incrementi e/o decurtazioni.

In caso di risoluzione del contratto, la commissione, sarà calcolata pro-rata con riferimento al Patrimonio medio sussistente dall'inizio del trimestre al momento in cui ha efficacia la risoluzione.

Nel caso in cui, per motivi di legittimità o opportunità, alla Banca Depositaria siano richieste esclusivamente attività di contabilizzazione e valorizzazione e non anche di custodia, troveranno applicazione esclusivamente le commissioni di deposito.

La Banca Depositaria fatturerà trimestralmente la Commissione ed il pagamento dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data della fattura.

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3 della Legge 136/2010 il pagamento avverrà mediante accredito sul conto corrente dedicato n., intrattenuto dalla Banca Depositaria presso il seguente Istituto bancario....., Ag. in, Via.....;

Codice-IBAN, sul quale sono delegati ad operare:

Nome	Cognome	Codice Fiscale
.....
.....

La Banca Depositaria, con la sottoscrizione del presente atto, si obbliga , fino alla conclusione del rapporto contrattuale, a fornire gli estremi identificativi di eventuali ulteriori conti correnti dedicati, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, impegnandosi a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione.

ART. 6

DURATA DEL CONTRATTO

La durata del contratto è stabilita in anni tre a partire dal _____.

ART. 7

MODIFICHE AL CONTRATTO

Eventuali modifiche al contratto dovranno essere approvate per iscritto da entrambe le parti, ad eccezione di quelle imposte da variazioni di norme di legge. Maggiori oneri per eventuali variazioni dei servizi, imposte dal legislatore, sono a carico della Banca Depositaria.

ART. 8

DIVIETO DI CESSIONE

E' fatto divieto alla Banca Depositaria di cedere in tutto o in parte a terzi il presente contratto nonché i crediti da esso nascenti.

ART. 9

DIVIETO DI SUBAPPALTO

E' vietato alla Banca Depositaria di cedere ad altri l'esecuzione di tutta o di parte della prestazione di servizi oggetto del presente contratto.

ART. 10

INCOMPATIBILITÀ

La Banca Depositaria non potrà svolgere in nessun caso servizi di tesoreria e cassa per conto di Inarcassa.

ART. 11

RESPONSABILITA'

La Banca Depositaria è responsabile nei confronti di Inarcassa di ogni pregiudizio da essa subito in conseguenza dell'inadempimento degli obblighi derivanti dallo svolgimento della sua funzione, come regolata dal presente contratto.

ART. 12

OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

La Banca Depositaria assume l'obbligo di mantenere riservati, non divulgare e non utilizzare ai fini di sfruttamento commerciale i dati e le informazioni di cui venga in possesso in ragione dell'esecuzione del presente contratto.

Ciascuna Parte farà sì che i soggetti di cui si avvale nell'esecuzione del presente contratto (inclusi i dipendenti, agenti, rappresentanti, collaboratori, consulenti, e i Gestori) osservino l'obbligo di riservatezza di cui al presente articolo.

Le parti sono tenute ad osservare, e a far osservare, per quanto di rispettiva competenza, le disposizioni di legge e regolamentari applicabili in materia di protezione dei dati personali.

Inarcassa e la Banca Depositaria sono entrambe titolari autonomi del trattamento dei dati ai sensi del Decreto Legislativo N. 196/2003.

Il trattamento dei dati personali effettuato dalla Banca Depositaria è strettamente correlato, strumentale e necessario alla esecuzione del presente contratto ed ha natura temporanea legata alla durata del presente contratto.

ART. 13

DOMICILIO DELLE PARTI

L'invio di lettere, le eventuali notifiche e qualunque altra dichiarazione o comunicazione, saranno fatte da ciascuna parte all'altra con pieno effetto ai seguenti indirizzi:

- INARCASSA : Via Salaria 229 –00199 Roma
 - Banca Depositaria:
-

Ogni modifica di indirizzo deve essere comunicata per iscritto con lettera raccomandata.

Le parti eleggono domicilio ad ogni effetto di legge presso gli indirizzi sopra indicati.

ART. 14

AUTORIZZAZIONE ALL'USO DEI DATI PERSONALI (D.Lgs. n. 196/03)

Con la sottoscrizione del presente contratto la Banca Depositaria autorizza Inarcassa ad utilizzare, ai fini dell'espletamento delle procedure e attività contrattuali, i propri dati nonché quelli relativi al proprio personale dipendente impiegato nell'esecuzione delle prestazioni previste dal presente contratto.

ART. 15

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E RECESSO

Fatto salvo quanto previsto agli articoli 16 e 17 che seguono, il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., potrà essere risolto di diritto con facoltà per Inarcassa di procedere, salvo l'azione per il risarcimento dei maggiori danni, nei seguenti casi:

1. ai sensi del titolo IV del Capitolato, qualora vengano meno i requisiti di idoneità della Banca Depositaria;
2. subappalto o cessione di tutto o di parte del contratto;
3. cessione totale o parziale della Banca Depositaria;

4. dopo cinque inadempienze, contestate tramite raccomandata, circa la perfetta esecuzione dell'incarico alle quali non sia stato posto rimedio;
5. violazione dell'obbligo di riservatezza.

Inarcassa può recedere in ogni momento dal presente contratto, mediante comunicazione da inviare a mezzo di lettera raccomandata a.r..

L'efficacia del recesso resta sospesa sino a che:

- un'altra banca depositaria in possesso dei requisiti previsti dalla normativa applicabile accetti l'incarico in sostituzione della precedente;
- gli strumenti finanziari e le disponibilità liquide di Inarcassa non siano stati trasferiti ed accreditati presso la nuova banca depositaria.

La Banca Depositaria si impegna a svolgere con diligenza e tempestività tutte le attività necessarie per porre la banca che subentra nel ruolo di depositaria in condizione di operare in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente e dal contratto.

E' facoltà di Inarcassa recedere dal presente contratto per la sola parte relativa al calcolo del valore del Patrimonio, fermo restando che l'efficacia di tale recesso parziale resta sospesa sino a che la nuova banca depositaria non dichiara per iscritto di essere in grado di garantire la continuità del calcolo del valore del Patrimonio.

ART. 16

LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Il presente contratto è disciplinato dalla legge italiana.

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere fra le parti è competente in via esclusiva il foro di Roma. Qualora la controversia insorgesse durante la esecuzione del contratto la Banca Depositaria sarà comunque tenuta a proseguire l'esecuzione della prestazione senza sospendere o ritardare in alcun modo l'esecuzione stessa. Qualora la Banca Depositaria non ottemperasse a tale obbligo, il contratto di intenderà risolto di diritto.

ART. 17

ACCERTAMENTI ANTIMAFIA

La Banca Depositaria deve scrupolosamente osservare le norme derivanti dalle disposizioni di legge in materia di provvedimenti noti sotto il nome di "Leggi Antimafia" e "Leggi Anticorruzione". Qualora risultasse che, anche successivamente all'inizio dell'incarico, il titolare o i legali rappresentanti della Banca Depositaria non fossero in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti

disposizioni antimafia per l'assunzione dell'incarico, il contratto di intenderà risolto di diritto, con riserva di chiedere, da parte di Inarcassa, il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall'art. 3 della legge n.136/2010, relativi ai pagamenti di cui al presente contratto, la Banca Depositaria dichiara che gli estremi identificativi del conto corrente dedicato ai compensi di cui al presente contratto sono quelli indicati sub articolo 5 che precede e che si impegna a ottemperare a quanto previsto dallo stesso articolo in relazione ai menzionati obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari. L'accertata inosservanza di tali disposizioni sulla tracciabilità dei flussi, comporterà risoluzione del contratto di diritto.

ART. 18

SPESE DI REGISTRAZIONE

Il presente contratto sarà soggetto a registrazione soltanto in caso d'uso. A tal proposito la Banca Depositaria si impegnerà a rimborsare, dietro richiesta di Inarcassa, le spese relative all'imposta di Registro nella misura stabilita dalle norme vigenti.

Roma,

per INARCASSA

per la Banca Depositaria

Ai sensi dell'art.1341 c.c. la Banca Depositaria dichiara di approvare specificatamente gli artt. 1 (premesse e allegati), 6 (durata del contratto), 7 (modifiche del contratto), 8 (divieto di cessione), 9 (divieto di subappalto), 10 (incompatibilità), 11 (responsabilità), 12 (obblighi di riservatezza), 15 (clausola risolutiva espressa), 16 (foro competente), 17 (accertamenti antimafia), 18 (spese di registrazione).

per INARCASSA

per la Banca Depositaria